Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 gennaio 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 550-139 551-236 551-55
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA—TEL. 841-089 848-184 841-737 850-14

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 7 gennaio 1958, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il generale Mohammed Qassim Sharif il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario d'Afghanistan.

(116)

Il 7 gennaio 1958, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Henriot Zephirin, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Haiti.

(117)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 novembre 1957
registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1957
registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 60

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare

MEDAGLIA DI BRONZO

CUSIMANO Pietro, 1° aviere marconista — Marconista in volo partecipava a numerose azioni belliche su munite basi nemiche, assicurando con calma esemplare, in ogni contingenza, il servizio r t del suo aereo Quando apparecchi nemici attaccavano il velivolo egli, lasciando la cuffia di ascoltazione, impugnava la mitragliatrice e contribuiva a respingere in aspri combattimenti gli attaccanti — Cielo del Mediterraneo centrale e della Grecia, 20 gennaio 1941-20 aprile 1941.

DE PIAGGI Vittorino 1° aviere marconista. — Marconista mitragliere di bordo partecipava a numerose azioni su munite basi aero-navali nemiche, contribuendo efficacemente alla riuscita di esse anche con il fuoco delle armi di bordo. Incurante della violenta reazione aerea e contraerea avversaria, si dimostrava sempre combattente sereno e coraggioso — Cielo del Mediterraneo, 15 maggio-24 novembre 1942

PAGLI Giuliano, 1° aviere marconista. — Marconista mitragliere di bordo, svolgeva intensa attività di volo durante tutta la guerra, dimostrandosi sempre abile specialista e combattente coraggioso. Attaccato il suo aereo dalla caccia nemica durante una missione di scorta antisommergibile, contribuiva col fuoco preciso della propria arma all'abbattimento di uno degli assalitori — Cielo del Mar Sirtico, 15 luglio 1940-13 maggio 1943

PINCA Agnello, 1° aviere marconista — Marconista di apparecchio da bombardamento, in numerose azioni diurne e notturne sui vari fronti dava valido contributo alla loro riuscita In alcune azioni particolarmente rischiose per la violenta reazione nemica, dava prova di ardimento e coraggio — Fronte greco-jugoslavo e della Marmarica, luglio 1940 gennaio 1942

ALESI Emidio, aviere scelto motorista. — Motorista di bordo partecipava con spirito aggressivo a numerose azioni di guerra. Durante attacchi a bassa quota, reagiva efficacemente colla sua mitragliera al fuoco nemico che colpiva più volte il suo apparecchio. — Cielo della Balcania, 1° agosto 1942-12 aprile 1943.

(7168)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1957, n. **1299**.
Modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, sulla concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma secondo, lettera *a*), dell'articolo unico del regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1851, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 216, è sostituito dal seguente:

« All'Aero Club d'Italia, agli Aero Clubs locali e ai cittadini italiani provvisti di brevetto di pilota di velivolo per turismo aereo, acquirenti di aeromobili da turismo, può essere concesso un premio di acquisto la cui misura è determinata di volta in volta dal Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale aviazione civile e traffico aereo) ».

Art. 2.

Il comma terzo, lettera *b*), dell'articolo unico del regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1851, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 216, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dalla sopra stabilita limitazione l'Aero Club d'Italia e gli Aero Clubs locali, ai quali è concesso l'acquisto di più apparecchi nei limiti e con le modalità che saranno determinate di volta in volta dal Ministero difesa-Aeronautica (Direzione generale aviazione civile e traffico aereo) ».

Art. 3.

L'art. 3, comma primo, del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, è sostituito dal seguente:

« La determinazione del valore dell'aeromobile agli effetti della concessione del premio è fatta tenendo conto unicamente del valore della cellula, del motore e degli strumenti di bordo essenziali per il volo normale dell'aeromobile, nonchè delle eventuali installazioni di apparecchi radioelettrici, con esclusione di ogni altra installazione accessoria ».

Art. 4.

L'art. 9 del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero della difesa è autorizzato a corrispondere premi di acquisto nella forma indicata dai precedenti articoli, fino all'annuo ammontare complessivo di lire 50 milioni ».

Art. 5.

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge il premio di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, quale sostituito dal regio

decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1851, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 216, può essere concesso prescindendo dalla condizione di cui all'art. 2, lettera c), del regio decreto-legge medesimo.

Qualora però il motore di provenienza estera abbia una potenza tra 190 HP e 270 HP, la determinazione del valore dell'aeromobile, agli effetti della concessione del premio di cui all'art. 1, dovrà essere fatta detraendo l'importo riguardante il valore del motore.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-1958 sarà fronteggiato a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anzidetto esercizio, corrispondente al capitolo n. 284 dello stato di previsione per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 2.

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione italiana ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso un contributo straordinario in favore dell'Unione italiana ciechi di lire 60 milioni.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste stanziato sul capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 3.

Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 e successive modificazioni, è posta in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.

Art. 2.

S'intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le seguenti Gestioni svolte dall'A.R.A.R. per incarico del Governo italiano, conferite anche per il tramite del Comitato interministeriale della ricostruzione:

a) importazione di merci in applicazione dell'accordo di cooperazione economica concluso il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108 e successivi, nonchè l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali ai termini della legge 21 agosto 1949, n. 730, modificata con legge 12 giugno 1955, n. 538 (Gestione E.R.P.);

b) acquisti all'estero di merci destinate alla costituzione di scorte, finanziate ai sensi del decreto legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito con modificazioni nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e della legge 21 marzo 1953, n. 203, oltre che quelli effettuati per l'approvvigionamento del Paese mediante finanziamenti bancari o con l'utilizzazione di una parte delle disponibilità esistenti presso la Delegazione tecnica italiana a Washington, di cui all'art. 9 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, o con utilizzazione di altre disponibilità in possesso dell'A.R.A.R. medesima;

c) acquisti all'estero per conto dello Stato di macchinari, apparecchi ed attrezzature da cedersi in uso ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici, finanziati ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 203.

Art. 3.

Per le operazioni di cui in precedenza l'A.R.A.R. è tenuta alla resa dei conti ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'art. 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con le modalità da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate d'intesa col Ministero del tesoro.

Salvo quanto disposto dal precedente comma alle gestioni predette non si applicano le norme di cui ai citati regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 4.

Le somme provenienti dall'alienazione dei residuati di guerra che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno utilizzate dall'A.R.A.R. per l'acquisto delle merci di cui al precedente art. 2 e per le relative spese accessorie e di gestione saranno con

siderate come versate al Tesoro e da questo anticipate per le operazioni anzidette. Alla relativa regolazione finanziaria si provvederà mediante mandato commutabile in quietanza di entrata da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa relativo all'anticipazione di cui sopra che sarà ricuperata dal Tesoro al momento della definitiva chiusura delle gestioni stesse.

Art. 5.

Il rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dall'A.R.A.R. cessa alla fine del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo, si fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto.

Per le esigenze della gestione di liquidazione può essere, trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile. All'atto della cessazione delle prestazioni al personale che non consegua l'assunzione alle dipendenze dello Stato ai sensi della presente legge sarà corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando, in aggiunta all'anzianità già maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.

Art. 6.

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze dell'A.R.A.R. da data anteriore al 28 febbraio 1957, può chiedere di essere assunto alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, nei limiti numerici e per le singole categorie e qualifiche indicate nell'allegata tabella.

Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso l'A.R.A.R. anche dopo la presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni statali e fino al termine indicato nell'art. 5.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) provvederà, nei limiti dell'allegata tabella, in base alle esigenze di personale che segnaleranno le singole Amministrazioni, a ripartire le domande di assunzione pervenute al Ministero stesso.

Apposita Commissione nominata per ciascuna Amministrazione interessata dal Ministro competente e composta da non più di cinque membri scelti tra i funzionari delle Amministrazioni medesime, accerterà, entro il termine previsto dall'art. 5, primo comma, la idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale.

L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella allegata tabella sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo, nonchè di quelli particolari eventualmente stabiliti dai regolamenti delle singole Amministrazioni presso cui il personale stesso verrà inquadrato; l'assunzione e l'inquadramento alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono subordinati al possesso dei requisiti prescritti per il personale straordinario.

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 5.

Art. 8.

Al personale assunto presso le Amministrazioni dello Stato ai sensi del precedente art. 7 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale assunto presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicheranno le norme previste dagli articoli 1, primo e secondo comma, 11 e 12 della legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato. La sistemazione a ruolo non potrà avvenire prima che sia trascorso un periodo di tempo pari a quello prescritto dalle disposizioni in vigore per il collocamento nei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione dei precedenti commi decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che al compimento del 65° anno si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini di pensione di almeno 20 anni di servizio di ruolo aggiunto nonchè di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Art. 9.

Al personale dell'A.R.A.R. che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 alle dipendenze dello Stato è corrisposta una integrazione del trattamento, di cui al precedente art. 5, pari a tre mensilità dello stipendio o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.

Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 5.

Art. 10.

All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1957 58, dalla corresponsione del trattamento economico al personale dell'A.R.A.R. assunto alle dipendenze delle Amministrazioni statali, si provvede a carico del fondo di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. A tal uopo il Ministero del tesoro è autorizzato a prelevare dal detto fondo le somme occorrenti e ad inscriverle nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa dei Ministeri interessati.

Art. 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

TABELLA

Personale di categoria I-*a*)	n.	2	
Personale di categoria I-*b*)	»	20	(*a*)
Personale di categoria II	»	72	(*b*)
Personale di categoria III	»	118	
Personale di categoria IV	»	30	
Totale unità	n.	242	

Salariati:

specializzati (1^a categoria)		
autisti (1^a e 2^a categoria) (*c*)	n.	45
personale di guardiania (3^a categoria)		
personale fatica (4^a categoria)		

(*a*) Di cui 9 laureati in scienze economiche e commerciali ed 11 forniti di altra laurea

(*b*) Di cui 24 ragionieri, 6 periti industriali e 42 con diploma di scuola media superiore

c) A seconda che siano in possesso rispettivamente di patente di III o di II grado

Visto *Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave appoggio « Pietro Cavezzale ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La nave appoggio « Pietro Cavezzale » viene iscritta, a decorrere dal 23 ottobre 1957, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1957

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1957
Registro n. 41 Difesa-Marina, foglio n. 273.

(102)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 1958

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per il triennio 1° gennaio 1958 31 dicembre 1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 del vigente statuto dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente anzidetto, per il triennio 1° gennaio 1958 31 dicembre 1960:

Viste le designazioni formulate dal Ministero dell'interno e dal Ministero del tesoro,

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), per il triennio 1° gennaio 1958 31 dicembre 1960, è costituito come appresso:

Presidente:

Magnaldi dott. Giovanni, ispettore generale di ragioneria, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Membri effettivi:

Maniscalco dott. Arturo, direttore di ragioneria di 1^a classe, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

De Toma dott. Pasquale, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del tesoro:

Membri supplenti:

Rueca rag. Alberto segretario del ruolo del personale dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale; in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Zampino dott. Antonio, vice direttore di ragioneria, in rappresentanza del Ministero dell'interno

Nicolini dott. Renato, consigliere di 2^a classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1958

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SPALLINO

(194)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1957.

Disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700:

Vista la Convenzione per l'istituzione della Organizzazione europea per la protezione delle piante, firmata a Parigi il 18 aprile 1951;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma il 6 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1954, relativo alla disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano delle piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali destinati ad essere allevati e riprodotti, nonchè delle frutta, ortaggi, verdure e prodotti vegetali in genere;

Considerata la necessità di rivedere ed aggiornare le disposizioni contenute nel precitato decreto Ministeriale 1° luglio 1954;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura;

Uditi i Ministeri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Le piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali, destinati alla riproduzione e alla moltiplicazione, nonchè la frutta, gli ortaggi e le verdure in genere allo stato fresco possono essere ammessi all'importazione e al transito — fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 — soltanto dopo la visita fitosanitaria da effettuarsi all'atto del loro passaggio per le stazioni ferroviarie di Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Fortezza, San Candido, Pontebba e Poggioreale per la merce diretta in Italia a mezzo ferrovia e all'atto dell'arrivo ai porti di Genova, Venezia, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari e Olbia per quella spedita in via mare, in modo che i prodotti stessi siano sottoposti a controllo prima della loro introduzione nel territorio doganale italiano o dopo aver effettuato il minor percorso possibile nel territorio stesso.

La visita fitosanitaria ai vegetali e prodotti vegetali sopra specificati può altresì aver luogo: a Torino per la merce transitante da Modane; a Milano per quella transitante da Domodossola, Luino e Chiasso; a Bolzano per quella transitante da Fortezza e da San Candido; a Udine per quella transitante da Pontebba; a Prosecco e Trieste per quella transitante da Poggioreale.

Possono essere visitate a Roma le merci ivi giunte direttamente dall'estero per via aerea.

Limitatamente ai campioni di piante, parti di piante e semi, la visita fitosanitaria può essere effettuata anche a Firenze.

Art. 2.

Ove l'introduzione dei vegetali di cui al precedente articolo avvenga attraverso valichi di confine o porti diversi da quelli indicati nell'art. 1, l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio provvederà, a richiesta dell'interessato, alla effettuazione della prescritta visita fitosanitaria nel modo e nel luogo che riterrà più opportuno.

Qualora — nel caso di cui al comma precedente — il luogo prescelto dall'Osservatorio per l'esecuzione della visita fitosanitaria sia diverso dal valico di confine o dal porto di arrivo della merce, questa dovrà essere trasferita — a spese dell'interessato — nella località stabilita per la visita, sotto vincolo cauzionale.

Art. 3.

I semi di piante foraggere sono ammessi all'importazione dopo accertamento dell'assenza di ogni specie di cuscuta o semi di altre piante parassite o infestanti.

L'accertamento è fatto dal delegato fitopatologico, oppure — su campione prelevato dal delegato stesso — da un Laboratorio autorizzato al controllo dei semi a norma delle disposizioni contenute nel regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Per l'introduzione temporanea di detti semi — importazione con conseguente riesportazione — eventualmente effettuata dagli stabilimenti di decuscutazione regolarmente autorizzati a norma dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

Art. 4.

Sono sospesi l'importazione e il transito — salvo le eccezioni di cui al successivo art. 5 — delle seguenti piante e parti di piante:

a) piante fruttifere, loro parti e frutta fresca di qualunque sorta dal continente americano e isole adiacenti; dall'Africa, eccezion fatta della zona mediterranea; dall'Australia, dalla Cina, dal Giappone, dalle Filippine, dall'India (Indostan e Pakistan), in vista del pericolo d'introdurre le mosche esotiche della frutta (gen Anastrepha e Dacus, quali *Dacus dorsalis*), la Rhagoletis pomonella e le crittogame *Plowrigtia morbosa* e *Gloeosporium perennans*;

b) piante di agrumi, loro parti, frutti e scorze di tali frutti da tutti i Paesi esteri, in vista del pericolo di introdurre la *Prontaspis citri* (Unaspis), le mosche bianche (Aleurodidi), le crittogame *Pseudomonas citri, Corticium salmonicolor, Gloeosporium limetticolum* e *Diplodia citri*, nonchè la « Tristeza »;

c) piante, parti di piante e frutti di ogni specie di solanacee (pomodoro, melanzana, peperone, tabacco, ecc.) esclusi i tuberi ed i semi, da tutti i Paesi esteri, in vista del pericolo di introdurre l'*Heterodera rostochiensis*, i coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (*E. cucumeris, E. fuscula*) e le virosi che colpiscono le solanacee.

L'importazione e il transito dei tuberi di patate sono ammessi a condizione che la merce sia esente da terra e che le singole partite siano accompagnate da un certificato fitosanitario e di origine — rilasciato dal Servizio ufficiale per la difesa delle piante del Paese esportatore — attestante che le partite medesime sono esenti da malattie e da parassiti pericolosi e diffusibili, soprattutto da rogna nera (*Synchytrium endobioticum*), da marciume anulare (*Corynebacterium sepedonicum*) e prive di « cisti » di *Heterodera rostochiensis*;

d) culmi e pannocchie di granturco, da tutti i Paesi dell'Africa, in vista del pericolo di introdurre i lepidotteri *Busscola fusca* ed altre specie, nonchè le virosi;

e) frutti di mandorlo con guscio da tutti i Paesi esteri, in vista del pericolo d'introdurre l'insetto *Eurytoma amygdali* e la crittogama *Ascochyta chlorospora* (Gnomonia circumscissa);

f) piante, parti di piante e frutti di cactacee da tutti i Paesi esteri, in vista del pericolo d'introdurre insetti, nematodi, funghi e batteri dannosi al fico d'India;

g) piante vive, parti di piante e semi del genere « Quercus » e della specie « Castanea mollissima », nonchè del legname del genere « Quercus » in qualsiasi pez-

zatura e destinato a qualsiasi uso, dagli Stati Uniti d'America, fatta eccezione per quelle partite di legname che siano state preventivamente sottoposte a procedimenti di impregnazione ed evaporazione e ciò risulti dal certificato rilasciato dalle competenti autorità fitopatologiche federali degli Stati Uniti medesimi, in vista del pericolo d'introdurre l'*Endoconidiophora fagacearum* Bretz.;

h) piante e parti di piante — esclusi i glomeruli — di ogni specie di barbabietole, da tutti i Paesi esteri, in vista del pericolo d'introdurre le virosi che attaccano dette colture.

L'importazione di glomeruli di barbabietola è consentita a condizione che la merce sia accompagnata da un certificato fitosanitario e di origine attestante la provenienza dei glomeruli da colture immuni dalla virosi « 41 Yellows »;

i) piante e parti di piante di conifere, esclusi i semi, del genere *Pseudotsuga* da tutti i Paesi esteri e dei generi *Abies, Pinus* e *Tsuga* da tutti i Paesi extraeuropei, in vista del pericolo d'introdurre malattie e parassiti dannosi e, in particolare, la *Rhabdocline pseudotsugae*.

L'importazione e il transito delle piante e parti di piante di conifere, semi compresi — nei casi in cui sono consentiti — sono subordinati alla presentazione di un certificato fitosanitario rilasciato dalle autorità fitopatologiche del Paese d'origine, attestante che la merce è immune da malattie e parassiti dannosi e, in particolare, da *Rhabdocline pseudotsugae*.

Nel certificato anzidetto dovranno, inoltre, essere indicati l'origine della merce, il nome della specie botanica alla quale la merce stessa appartiene e tutti i dati necessari per l'identificazione della spedizione.

E' sospesa l'importazione da tutti i Paesi extraeuropei di concimi organici naturali — esclusi il guano, la torba e sostanze affini — in vista del pericolo d'introdurre nematodi, bacteri e funghi parassiti.

E' altresì sospesa l'importazione da tutti i Paesi extraeuropei di piante in vaso con terra o pani di terra in vista del pericolo d'introdurre nematodi, bacteri e funghi parassiti del suolo.

Fermo restando i divieti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *f*), *h*) ed *i*), concernenti gli agrumi, le solanacee, le cactacee, le barbabietole e le conifere del genere Pseudotsuga, l'importazione dai Paesi europei di piante in vaso con terra o pani di terra è consentita a condizione che le piante stesse siano accompagnate da un certificato di origine e fitosanitario attestantene la immunità da parassiti pericolosi e diffusibili e, in particolare, da nematodi, batteri e funghi parassiti del suolo.

L'importazione e il transito dei fagiuoli (generi Phaseolus, Dolichos e Vigna) sono consentiti a condizione che la merce sia accompagnata da un certificato di origine e fitosanitario — rilasciato dal Servizio ufficiale per la difesa delle piante del Paese esportatore — attestantene l'immunità da malattie e parassiti pericolosi e diffusibili e, in particolare, dalla crittogama *Corynebacterium flaccumfaciens*.

L'importazione di piante e parti di piante da fiore e ornamentali bulbose, rizomatose e tuberose (gladiolo, fresia, ecc.) è consentita a condizione che la merce sia accompagnata da un certificato fitosanitario e di origine, rilasciato dal Servizio ufficiale per la difesa delle piante del Paese esportatore, attestante, oltre la sanità della merce stessa, la provenienza da colture riscontrate immuni da virosi, batteriosi, micosi e nematodi.

Art. 5.

Nei riguardi della frutta fresca dell'Argentina, del Sud-Africa e del Cile, degli agrumi, delle solanacee, delle mandorle con guscio della Spagna e delle barbabietole è stabilito quanto segue:

1. *Frutta fresca dell'Argentina.* — In deroga al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 4, sono ammessi l'importazione e il transito, attraverso il solo porto di Genova, delle seguenti frutta fresche dell'Argentina, limitatamente al periodo di tempo a fianco di ciascuna segnato:

pere e mele dal 1° febbraio al 30 giugno;

mele cotogne, pesche e prugne dal 1° gennaio al 31 maggio;

uva (sprovvista di tralci e foglie) dal 1° gennaio al 30 giugno.

2. *Frutta fresca del Sud-Africa e del Cile.* — In deroga al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 4, è ammesso il transito, attraverso i porti di Genova, Venezia e Trieste, della frutta fresca del Sud-Africa, per tutto il periodo dell'anno.

Nei confronti della frutta fresca del Cile tale transito è consentito attraverso il solo porto di Genova.

3. *Frutti di agrumi.* — In deroga al divieto di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 è stabilito quanto segue:

a) è consentita l'importazione dei frutti di agrumi della Tripolitania per il periodo 1° ottobre-31 marzo, attraverso i porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste.

Nei confronti dei frutti di pompelmi della Somalia, l'importazione attraverso i porti anzidetti è consentita durante tutto l'anno, purchè i frutti stessi, privi di foglie e di altre parti vegetali, vengano sottoposti ad idonea disinfestazione nei porti di sbarco;

b) è ammesso il transito, attraverso i porti di Genova, Napoli, Venezia e Savona, dei frutti di agrumi da tutti i Paesi esteri, entro il periodo di tempo che va dal 1° dicembre al 31 marzo, a condizione che i singoli frutti siano accuratamente avvolti in carta e posti in cassette.

Limitatamente alla produzione spagnola, palestinese, libanese, cipriota, turca, greca, siriana e dei Paesi dell'Africa settentrionale (Egitto, Libia, Tunisia, Algeria e Marocco) l'anzidetto transito viene consentito durante tutto l'anno.

Nei confronti degli agrumi di produzione spagnola il transito è consentito anche attraverso la stazione ferroviaria di Ventimiglia.

Limitatamente al porto di Trieste, il transito degli agrumi è consentito durante tutto l'anno, qualunque sia la provenienza della merce.

Le deroghe di cui innanzi devono intendersi concesse con la osservanza delle seguenti disposizioni di carattere generale:

1) le singole spedizioni debbono essere accompagnate da un certificato di origine e fitosanitario attestante l'immunità della merce da parassiti pericolosi e diffusibili, rilasciato dal Servizio ufficiale per la difesa delle piante del Paese esportatore.

Il certificato, sia nel caso di transito che di importazione, dovrà contenere, inoltre, tutti i dati necessari per l'esatta identificazione delle spedizioni (mittente, spe-

dizioniere cui è appoggiata la partita, destinatario e destinazione, numero delle cassette e contenuto, marchio del produttore, piroscafo, ecc.);

2) la merce deve essere imballata e l'imballaggio costituito da solide cassette portanti impresso o stampato il marchio del produttore;

3) nel caso di transito la merce — una volta sbarcata a Genova, Napoli, Venezia, Savona e Trieste — non deve essere assoggettata ad alcuna manipolazione, ma immediatamente caricata sui vagoni ferroviari per la rispedizione all'estero, accompagnata dalla « bolla di cauzione » e quella in arrivo alla stazione ferroviaria di Ventimiglia deve essere fatta proseguire con le stesse modalità. Nel caso di rispedizione per via mare e di mancata coincidenza tra i piroscafi in arrivo e quelli in partenza per l'estero, la frutta in transito deve essere immessa nei frigoriferi situati entro il recinto dei porti sopra specificati, dove può sostare il tempo necessario, sotto la sorveglianza della Guardia di finanza, in maniera che ne resti impedita qualsiasi manipolazione.

4 *Solanacee.* — In deroga al divieto di cui alla lettera *c*) dell'art. 4, è consentita, attraverso i porti di Genova, Napoli, Venezia, Trieste e l'aeroporto di Ciampino (Roma) per la merce trasportatavi direttamente per via aerea, l'importazione dei pomodori, peperoni e melanzane della Spagna, delle isole Canarie, d'Israele, dell'Egitto, della Tripolitania, dell'Eritrea e del Marocco, a condizione che l'importazione abbia luogo durante il periodo 1° gennaio-28 febbraio. In deroga allo stesso divieto è consentito il transito delle anzidette solanacee dei medesimi Paesi per il periodo 1° dicembre-31 marzo, attraverso i porti di Genova, Napoli e Venezia. Limitatamente al porto di Trieste il transito dei pomodori, dei peperoni e delle melanzane è consentito durante tutto l'anno, qualunque sia la provenienza della merce.

La merce, sia nel caso di transito che di importazione, deve essere accompagnata da un certificato fitosanitario attestantene l'immunità da parassiti pericolosi e diffusibili, e, in special modo, da *Prodenia litura*, da malattie batteriche e virosiche.

5. *Mandorle con guscio della Spagna.* — In deroga alla disposizione di cui alla lettera *e*) dell'art. 4, sono consentiti l'importazione e il transito, attraverso tutte le dogane autorizzate, delle mandorle con guscio della Spagna, a condizione che:

a) le spedizioni siano accompagnate da un certificato di origine e fitosanitario, rilasciato dal Servizio ufficiale spagnolo per la difesa delle piante, attestante l'immunità della merce da parassiti pericolosi e diffusibili. Il certificato, sia nel caso di transito che di importazione, dovrà contenere, inoltre, tutti i dati necessari per l'esatta identificazione delle spedizioni (mittente, spedizioniere cui è appoggiata la partita, destinazione e destinatario, nominativo del piroscafo, ecc.);

b) nel caso di spedizione alla rinfusa, via terra (stazione ferroviaria di Ventimiglia) i carri ferroviari rechino, all'apparato di chiusura, i piombi impressi e numerati con la tenaglia del Servizio ufficiale fitosanitario spagnolo. Il numero dei piombi dovrà essere riprodotto sul certificato di cui alla precedente lettera *a*);

c) nel caso di spedizione per carro incompleto, così come nelle spedizioni per via di mare, i frutti di mandorlo con guscio siano contenuti in solidi imballaggi (sacchi, casse, ecc.) chiusi con il piombo del Servizio fitosanitario spagnolo e numerati e portino una etichetta sulla quale siano trascritte le indicazioni e il numero del certificato di cui sopra;

d) nel caso di transito, la merce, una volta in territorio italiano, non venga assoggettata ad alcuna manipolazione, ma immediatamente rispedita all'estero accompagnata dalla « bolla di cauzione »;

e) qualora la merce non si presenti nelle condizioni prescritte — anche se per causa di eventuali avarie — venga sottoposta ad idonea disinfestazione o a distruzione;

6. *Barbabietole.* — In deroga al divieto di cui alla lettera *h*) dell'art 4, è consentita l'importazione in Italia di barbabietole rosse da mensa, escluse in ogni caso le spedizioni « alla rinfusa », a condizione che:

a) le spedizioni siano accompagnate da un certificato fitosanitario e di origine attestante l'immunità da parassiti pericolosi e diffusibili;

b) le bietole siano accuratamente lavate e scollettate;

c) l'importazione abbia luogo soltanto attraverso le dogane di Luino e di Milano;

d) le bietole siano sottoposte a cottura all'atto della loro introduzione nel territorio doganale italiano, in uno stabilimento esistente nelle immediate vicinanze delle dogane suindicate.

Art 6.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle piante, parti di piante e semi trasportati direttamente dai viaggiatori provenienti dall'estero con qualsiasi mezzo (marittimo, fluviale, ferroviario, aereo, ecc.).

Art. 7.

E' vietato lo sbarco, nei « punti franchi e depositi franchi », delle piante, parti di piante e prodotti di origine vegetale di cui sono sospesi l'importazione e il transito, dai piroscafi in arrivo nei porti del territorio nazionale.

Art. 8.

Nei casi di importazione effettuata a scopo di studio e sperimentazione e sempreche le importazioni stesse vengano, di volta in volta, autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non si applicano le disposizioni di cui in precedenza, alle quali, peraltro, il Ministero medesimo potrà sostituire particolari istruzioni cautelative.

Art. 9.

I prodotti vegetali destinati all'alimentazione e all'industria — all'infuori di quelli indicati negli articoli 1, 3 e 4 — possono essere sottoposti a visita presso la dogana d'importazione, qualunque essa sia, fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987

Art. 10.

Il presente decreto, entra in vigore a partire dal decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e da tale data cessa di avere vigore il decreto Ministeriale 1° luglio 1954.

Roma, addì 30 ottobre 1957

Il Ministro: Colombo

(163)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1957.

Approvazione della delibera commissariale dell'Ente Nazionale Risi concernente il diritto di contratto per la campagna 1957-58.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successivamente modificato con il regio decreto legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1932; con il regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1311, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 910; con il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2151, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1263; e, infine, con il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito nella legge 29 aprile 1940, n. 497, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale Risi;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale 5 aprile 1934;

Vista la delibera adottata in data 14 settembre 1957 dal commissario dell'Ente Nazionale Risi, con la quale viene fissato, per la campagna 1957-58, in lire 200 al quintale, il diritto di contratto di cui alle disposizioni di legge più sopra richiamate;

Tenuto conto delle effettive necessità dell'Ente suddetto in rapporto alle finalità istituzionali che l'Ente stesso è chiamato a svolgere per la tutela della produzione risicola nazionale e delle possibilità derivanti dal l'andamento economico della gestione di ammasso:

Decreta:

È approvata la delibera adottata in data 14 settembre 1957 dal commissario dell'Ente Nazionale Risi, con la quale viene fissato, in lire 200 al quintale, il diritto di contratto spettante all'Ente suddetto per la campagna 1957-58.

Roma, addì 10 dicembre 1957

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

(195)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1957.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione n. 747 dell'8 novembre 1957, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima venga chiamato a far parte un rappresentante del settore del commercio con l'estero, particolarmente importante nella economia di quella Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta:

Decreta:

Art. 1.

Fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova con voto deliberativo, anche un membro scelto nel settore del commercio con l'estero.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1957

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

(104)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1958.

Modifiche al regolamento per gli esami di Stato professionali approvato con decreto Ministeriale in data 9 settembre 1957.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748, concernente le norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche;

Veduta la legge 9 febbraio 1942, n. 194, sulla disciplina giuridica della professione di attuario;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto Ministeriale 9 settembre 1957;

Udito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 9 settembre 1957 è modificato come segue:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche hanno luogo ogni anno in due sessioni.

Le due sessioni sono indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 2. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la pubblica istruzione con l'ordinanza con la quale indice le due sessioni di esami prescegli le relative sedi dopo aver sentito la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento dei singoli esami.

Con la stessa ordinanza vengono altresì determinate le sedi in cui gli esami per l'abilitazione alle varie professioni potranno essere svolti in lingua tedesca da parte dei cittadini italiani della Regione Trentino Alto Adige di lingua materna tedesca che ne facciano richiesta ».

Art. 3. — Nel primo comma sono soppresse le parole: « ..... nei limiti dei posti stabiliti di cui al precedente art. 2 per la rispettiva abilitazione ».

Art. 6. — E' soppresso l'ultimo comma.

Nel quarto comma sono soppresse le parole « .;... ed è valida anche se il candidato debba, per esuberanza del numero degli iscritti, sostenere gli esami in altra sede ».

Art. 7. — Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più delle discipline in cui debbono svolgersi le prove di esame, è data facoltà al presidente di ciascuna Commissione di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa per gli esami nelle discipline predette esperti preferibilmente docenti, della sede ove si svolgono gli esami od, in mancanza, della sede universitaria viciniore.

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere l'aggregazione ai sensi del precedente comma potrà essere disposta dal presidente di ciascuna Commissione qualora manchino tra i componenti la Commissione stessa esperti in uno dei rami di ingegneria cui i candidati chiedano abbiano a riferirsi prevalentemente gli esami a norma di quanto disposto dall'art. 27 del presente regolamento.

I membri aggregati ai sensi dei precedenti commi esprimeranno il loro giudizio unitamente agli altri componenti la Commissione soltanto per quei candidati che abbiano sostenuto le prove d'esame per cui venne disposta l'aggregazione dei predetti componenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, qualora ne ravvisi la necessità, potrà nominare inoltre un membro aggiunto, esperto conoscitore della lingua tedesca, presso quelle Commissioni esaminatrici di quelle sedi in cui, ai sensi del precedente art. 2, gli esami potranno svolgersi anche in lingua tedesca. Detto componente aggiunto esprime il proprio giudizio unitamente agli altri componenti la Commissione limitatamente ai candidati che sosterranno le prove d'esame in lingua tedesca. Il membro aggregato di cui al precedente comma sarà da prescegliersi fra i docenti universitari o liberi professionisti iscritti all'Albo della professione cui si riferiscono gli esami di abilitazione.

Art. 8. — Il terzultimo comma è soppresso.

Dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi previsti dal presente regolamento la suddivisione della Commissione in Sottocommissioni è effettuata dal presidente ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Per ciascun esame di abilitazione all'esercizio professionale in ogni singola sede viene di regola nominata una sola Commissione giudicatrice. Un'altra Commissione potrà essere costituita, in via eccezionale, nelle sedi in cui ciò, a giudizio del Ministro per la pubblica istruzione, sia ravvisato necessario in rapporto al numero dei candidati partecipanti a ciascuna sessione di esami od in relazione a particolari circostanze ».

Art. 10. — E' soppresso il secondo comma.

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« I funzionari cui sono affidate le operazioni di segreteria ai sensi dei due precedenti commi sono posti sotto la diretta dipendenza dei singoli presidenti delle Commissioni ».

Art. 11. — Il terzo comma è modificato come segue:

« Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con ordinanza ministeriale ».

Art. 12. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in cui è contenuto il tema e, nella eventualità che siano stati predisposti più temi — fatto estrarre a sorte, da uno dei candidati, il tema da svolgere o i temi tra i quali ai candidati è data facoltà di scelta — detta o fa dettare il tema o i temi stessi ».

Art. 19. — E' sostituito dal seguente:

« Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame in una delle due sessioni dell'anno successivo, è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione. Qualora nemmeno nella sessione dell'anno successivo consegua l'idoneità non potrà presentarsi alle sessioni dell'anno immediatamente successivo.

Il disposto del precedente comma si applica anche successivamente, dopo l'esito negativo di esami sostenuti in sessioni di anni consecutivi.

Art. 22. — Alla lettera *b*) è sostituito il testo seguente:

« *b*) diritto e pratica commerciale e diritto e pratica tributaria ».

Art. 23. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

a) matematica finanziaria, matematica attuariale, statistica;

b) tecnica delle assicurazioni private e sociali, economia e finanza delle assicurazioni, tecnica amministrativa delle imprese di assicurazione.

La Commissione propone per ogni materia di ciascun gruppo un tema e il candidato ha facoltà di scelta ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti nonchè sulla legislazione delle assicurazioni private e sociali. Essa ha la durata di trenta minuti circa ».

Art. 24. — E' sostituito dal seguente:

« Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

a) una prova di clinica medica generale e cliniche affini (clinica pediatrica, clinica delle malattie nervose e mentali, clinica dermosifilopatica);

b) una prova di clinica chirurgica generale e cliniche affini (clinica oculistica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica ortopedica, clinica odontoiatrica);

c) una prova di clinica ostetrica.

La prova di cliniche affini rispettivamente alla clinica medica generale e alla clinica chirurgica generale è a scelta del candidato.

La durata delle prove di cui alle lettere *a*) e *b*) è di almeno quarantacinque minuti; quella della prova di clinica ostetrica è di almeno quindici minuti.

Per le singole prove si osservano le norme qui elencate:

1) Nelle città che siano sede di Università, le prove di cui alle lettere *a*) e *b*) si devono svolgere rispettivamente nella clinica medica generale e nella clinica chirurgica generale dell'Università, quella di cui alla lettera *c*) nella clinica ostetrica; nelle città che sono solo sede dell'Ordine, tutte le prove si devono svolgere in una corsia ospitaliera.

In quelle sedi di esami in cui venga costituita una seconda Commissione, ai sensi dell'ultimo comma aggiunto dell'art. 8 di cui al presente articolo unico, le prove di cui alle lettere *a*) e *b*) si potranno svolgere in altri Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia qualora si tratti di città sede di Università; quella di cui alla lettera *c*) in un reparto ostetrico ginecologico ospitaliero. In ogni caso tutte e tre le prove si svolgeranno in reparti ospedalieri qualora la città sia solo sede dell'Ordine.

2) Nella prova di clinica medica generale, il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla Sottocommissione, e deve esporre quelle ricerche di laboratorio che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso.

3) Nella prova di clinica chirurgica generale e di cliniche speciali affini si procede, in linea di massima, analogamente a quanto è indicato in 2).

4) Nella prova di clinica ostetrica il candidato deve dimostrare mediante l'esame di un caso clinico ed eventualmente con manovre sul fantoccio, la propria capacità tecnica nella diagnostica e terapia ostetrica.

Le Commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di medicho chirurgo si suddividono, per lo svolgimento delle prove orali e pratiche, in tre Sottocommissioni.

Art. 27. — Fra i rami di ingegneria indicati al secondo comma quello denominato di « ingegneria stradale » è modificato in « ingegneria dei trasporti ».

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« La prova scritta o grafica consiste nello svolgimento di un tema o progetto elementare a scelta del candidato fra due o tre proposti dalla Commissione per ciascun ramo di ingegneria ».

Art. 28. — E' sostituito dal seguente:

« Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto per i candidati che posseggono la laurea in architettura, consistono in una prova estemporanea grafica ed in una prova orale.

La prova grafica consiste nello svolgimento di un tema o progetto elementare di architettura a scelta del candidato tra due o tre proposti dalla Commissione.

La prova orale consiste in una discussione sugli elaborati della prova grafica.

I candidati che posseggono la laurea in ingegneria devono sostenere, oltre alle medesime anzi accennate due prove, grafica ed orale, altre tre prove, due grafiche ed una orale e cioè: *a*) una grafica su tema di composizione architettonica di prevalente carattere decorativo; *b*) una prova grafica consistente nella illustrazione storica di un monumento italiano sulla base di rilievi e fotografie fornite dalla Commissione; *c*) una prova orale di cultura generale architettonica ed urbanistica.

Il tempo concesso per ciascuna prova grafica è di otto ore consecutive; il tempo concesso per ciascuna prova orale è di trenta minuti.

Art. 31. Terzo comma. — Alla frase: « ...valendosi eventualmente di ricerche di laboratorio. » è sostituita la frase: « ...indicando le ricerche di laboratorio che siano eventualmente utili allo scopo. ».

Ultimo comma. — Alla frase: « ...valendosi ove occorra di prove di laboratorio ». è sostituita la frase: « ...indicando le ricerche di laboratorio che siano eventualmente utili allo scopo ».

Art. 32. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

a) statistica metodologica ed elementi di calcolo delle probabilità;

b) demografia e statistica economica e sociale ».

« La Commissione propone per ogni materia di ciascun gruppo un tema e il candidato ha facoltà di scelta ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1958

Il Ministro: Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1958
Registro n. 2 *Pubblica istruzione, foglio n.* 63. — Faggiani

(206)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Dimissioni del segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera di Padova - Campionaria internazionale »

Si comunica che il dott Guido Polacco, nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera di Padova - Campionaria internazionale » con decreto Ministeriale 25 settembre 1956, ha rassegnato le dimissioni dalla carica in data 31 dicembre 1957

(171)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Ancona relativa alla zona di Porta Pia

Con decreto Ministeriale 2 gennaio 1958, n 3 è stata approvata con prescrizioni, la variante al piano di ricostruzione di Ancona riguardante la zona a monte di Porta Pia

Per l'attuazione dell'opera prevista in detta variante e assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione di Ancona che, giusta il disposto dell'art 1 della legge 21 dicembre 1955, n 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale del Comune medesimo

(58)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 31 dicembre 1960, sono vietate sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016 la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Macerata, dell'estensione di ettari 530 (cinquecentotrenta) circa, compresa nel comune di Tolentino delimitata dai confini sotto indicati

Confini ferrovia Albacina-Civitanova, riserva di caccia Antici Mattei fosso Cantagallo tratto della strada Gioacchino Murat, strada vicinale Acquasalata di Pollenza, proprietà Vissani Nello, Serafini Ilo, strada vicinale Colnaggiore strada vicinale Cisterna

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016 la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Genova, dell'estensione di ettari 300 (trecento), compresa nel comune di Rapallo delimitata dai confini sotto indicati

Confini dal ponte di Foggia a frazione Sant Andrea, segue lato a valle della strada, prosegue per la mulattiera a Tassara, frazione Foggia Arboco e prosegue per la strada comunale fino al raggiungimento del rio Fascinoi, segue detto rio fino all'inizio di questo raggiunge la vetta del Montebello quota 713 continua per la dorsale che delimita il confine del comune di Avegno, costiera sopra Prati del Gallo, segue il dorsale fino al Santuario di Caravaggio fondo Scalinata indi perpendicolarmente raggiunge la strada delle Guardie fino all incrocio con la strada vicinale « Cassottana » detta strada fino alle « Case Nuove », strada vicinale « Casoni » in linea fino ad unirsi alla confluenza del rio Acquafredda con il torrente Foggia alla località ponte di Foggia

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016 la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, dell'estensione di ettari 1100 (millecento), compresa nei comuni di Costa e Villanova del Ghebbo, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini
nord strada provinciale Lendinara Rovigo,
sud strada comunale Villanova Costa,
est strada comunale Dosso,
ovest strada comunale Villanova Bornio.

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Macerata, dell'estensione di ettari 930 (novecentotrenta) circa, compresa nel comune di Cingoli, delimitata dai confini sotto indicati

Confini strada consorziale di Pettovallone, strada vicinale di Pian della Pieve strada vicinale da Pian della Pieve a Troviggiano strada provinciale Pia (dalla Chiesa di Troviggiano al ponte di Calandrione), strada vicinale da Calandrione a S Brizio, breve tratto della strada comunale Cingoli-Filottrano, strada vicinale Pian del Conte, fosso della Cassette, stradetta vicinale, confine tra la proprietà Verdenelli e Pucciarini, tratto del fosso del Bifolco fino al primo affluente di sinistra e infine detto affluente fino a raggiungere la strada consorziale di Pettovallone

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Vicenza, dell'estensione di ettari 155 (centocinquantacinque) circa, compresa nel comune di Lonigo località Cappuccini, delimitata dai confini sotto indicati

Confini da via Corrubbio acquedotto, via Cappuccini quindi la strada comunale, via Rocca, via Monte Alto, via Acque via Passeggio via San Daniele, fino a via Corrubbio

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939 n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Vicenza, dell'estensione di ettari 600 (seicento) circa, compresa nei comuni di Barbarano e Villaga località Monte Tondo, delimitata dai confini sotto indicati

Confini dalla località Barbarano, strada comunale per Castello poi contrà Pagnaga fino a Villaga, da qui strada comunale per contrà Pila e Salgan fino a Toara, indi strada comunale che passa per Bocca d'Orno, Ca Bianca fino a Pozzolo, da qui per contrà Costabella Falde Geronchi Scadelette fino a Barbarano

(63)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 22 ottobre 1957, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto di liquidazione indennità				Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi arrotondato (cap. nom.)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
						Gazzetta Ufficiale		in data 22-10-57	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.					
		Data	N.	D. P. R. o D. M.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Delta padano														
1	ABBOVE Mario fu Alessandro	28-12-52	4166	D.P.R.	24-12-54	51	3- 3-55	3799/1703	3-12-57	25	122	2.640.000	515.000	Banca Naz. dell'Agricoltura di Bologna	Bologna
2	ARCHI Elena fu Pietro . . .	29-11-52	2923	Id.	24- 8-54	259	11-11-54	3800/1704	3-12-57	25	121	7.345.000	535.000	Id. Id.	Id.
3	CAMPANATI Antonio di Alghisio	3-10-52	1543	Id.	16-11-54	29	5- 2-55	3801/1705	3-12-57	25	120	7.210.000	990.000	Id. Id.	Id.
4	CAVALIERI Paola fu Riccardo	14- 5-52	612	Id.	16-10-54	13	18- 1-55	3802/1706	3-12-57	25	119	9.695.000	985.000	Id. Id.	Id.
5	COMETTI Luigi fu Antonio .	3-10-52	1548	Id.	16-11-54	155	8- 7-55	3803/1707	3-12-57	25	118	6.820.000	885.000	Id. Id.	Id.
6	COMETTI Pasquale fu Antonio	3-10-52	1547	Id.	16.10-54	13	18- 1-55	3804/1708	3-12-57	25	117	4.605.000	365.000	Id. Id.	Id.
7	CONFORTI MENOTTI Enea fu Giovanni	18-12-52	3159	Id.	31- 7-54	255	6-11-54	3805/1709	3-12-57	25	116	8.375.000	1.360.000	Id. Id.	Id.
8	CORELLI GRAPPADELLI Antonio fu Enrico	26-10-52	1828	D.M.	9-11-56	13	15- 1-57	3806/1710	3-12-57	25	115	9.075.000	1.475.000	Id. Id.	Id.
9	CORELLI GRAPPADELLI Domenico fu Enrico	29-11-52	2936	D.P.R.	4- 2-55	84	12- 4-55	3807/1711	3-12-57	25	114	4.355.000	705.000	Id. Id.	Id.
10	LAMPERTICO Fedele fu Luigi	26-10-52	1832	Id.	16-11-54	155	8- 7-55	3808/1712	3-12-57	25	113	65.480.000	8.395.000	Id. Id.	Id.
11	RASPONI DALLE TESTE Nerino di Giuseppe	28-12-52	4177	Id.	4- 2-55	84	12- 4-55	3809/1713	3-12-57	25	112	3.460.000	630.000	Id. Id.	Id.
12	RASPONI DALLE TESTE Nerino e Guido di Giuseppe	28-12-52	4178	Id.	2- 4-55	131	8- 6-55	3810/1714	3-12-57	25	111	34.695.000	6.440.000	Id. Id.	Id.
13	TREVES DEI BONFILI Anita fu Mario in TRIESTE	29-11-52	2986	Id.	4- 2-55	97	28- 4-55	3811/1715	3-12-57	25	110	8.685.000	850.000	Id. Id.	Id.
14	TUFFANELLI Guelfo di Giuseppe	18-12-52	3219	Id.	30- 8-54	265	18-11-54	3812/1716	3-12-57	25	109	6.160.000	1.000.000	Id. Id.	Id.
15	ZAMORANI Arrigo fu Benedetto	3-10-52	1569	Id.	30- 8-54	284	11-12-54	3813/1717	3-12-57	25	108	14.795.000	1.180.000	Id. Id.	Id.
16	ZAMORANI Edgardo fu Alberto	25- 7-52	1107	Id.	31- 7-54	262	15-11-54	3814/1718	3-12-57	25	107	7.390.000	680.000	Id. Id.	Id.
17	ZAMORANI Gustavo Mario fu Giuseppe	27- 5-52	745	Id.	31- 7-54	262	15-11-54	3815/1719	3-12-57	25	106	1.665.000	160.000	Id. Id.	Id.
	Ente Maremma tosco-laziale														
18	FABBRI Maria Immacolata fu Francesco	28-12-52	4075	D.M.	18-12-56	67	13- 3-57	3816/1720	3-12-57	25	105	4.610.000	865.000	Banca Naz. del Lav. sede di Roma	Roma

Roma, addì 16 dicembre 1957

Visto, p. il *Ministro*: DATO

(7046)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di dodici società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 dicembre 1957, le società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire

1) Società cooperativa agricola « Bonifica miglioramento e coltivazione per la costruzione di piccole proprietà contadine », con sede in Grosseto, costituita il 27 dicembre 1948, per notaio dott A Ordini,

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori macellai - Il Grifone », con sede in Grosseto, costituita il 28 giugno 1950, per notaio dott A. Rossi,

3) Società cooperativa agricola « Libertas », con sede in Poggio Murella di Manciano (Grosseto), costituita il 2 gennaio 1950, per notaio dott Vladimiro De Carolis

4) Società cooperativa carrettieri « San Giorgio », con sede in Ferrara, costituita il 27 novembre 1947 per notaio dottor Galileo Intoire,

5) Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci Alta Valle del Conca », con sede in Montecerignone (Pesaro), costituita con atto in data 12 aprile 1946, per Gaetano Corsale,

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Stella », con sede in Orciano Pisano (Pisa), costituita il 18 novembre 1948 per notaio dott Pietro Antoni;

7) Società cooperativa edilizia « Reduci », con sede in Gazzaniga (Bergamo), costituita il 18 marzo 1950, per notaio dott Alessandro Locatelli,

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « C I M E A », con sede in Bottrighe di Adria (Rovigo), costituita il 31 ottobre 1953, per notaio Mario Mastelloni,

9) Società cooperativa agricola « Fra braccianti » con sede in Cava Manara (Pavia), costituita il 28 settembre 1949 per notaio Vincenzo Rognoni,

10) Società cooperativa mista « La Tutrice », con sede in Santa Severina (Catanzaro), costituita il 15 gennaio 1945, per notaio dott Luigi Ioele,

11) Società cooperativa agricola edilizia « Tornella », con sede in Tornella di Roccastrada (Grosseto), costituita in data 9 dicembre 1945, per notaio dott Renato Bonesi,

12) Società cooperativa edilizia « Domus Domina », con sede in Roma, costituita in data 7 giugno 1951, per notaio dott Claudio Pierantoni.

(7024)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 15 gennaio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,80	624,87	624,80	624,80	624,85	624,80	624,90	624,80	624,90
$ Can.	632,25	633,50	633,25	633,50	633,60	632,50	633,50	632,20	632,75	633 —
Fr. Sv. lib	145,78	145,79	145,80	145,775	145,75	145,77	145,785	145,80	145,78	145,80
Kr. D.	90,55	90,50	90,52	90,50	90,55	90,51	90,50	90,55	90,51	90,50
Kr N	87,54	87,535	87,57	87,535	87,55	87,53	87,54	87,55	87,53	87,50
Kr Sv.	120,81	120,77	120,76	120,77	120,75	120,78	120,78	120,80	120,79	120,80
Fol	165,48	165,40	165,48	165,47	165,50	165,47	165,47	165,50	165,48	165,44
Fr B.	12,52	12,52	12,5225	12,5225	12,51	12,52	12,5225	12,50	12,52	12,52
Fr. Fr.	148,95	148,87	148,88	148,88	148,85	148,89	148,84	148,90	148,91	148,85
Fr. Sv. acc.	142,90	142,89	142,86	142,90	142,80	142,90	142,91	143 —	142,90	142,90
Lst.	1752,05	1751,50	1751,75	1751,50	1751 —	1751,81	1751,375	1752 —	1752 —	1751,75
Dm occ.	148,72	148,72	148,68	148,74	148,65	148,71	148,72	148,80	148,71	148,70
Scell. Aust.	24,03	24,01	24,04	24,0275	24 —	24,03	24,03	24,05	24,03	24,03

Media dei titoli del 15 gennaio 1958

Rendita 3,50 % 1906	60,55
Id 3,50 % 1902	60,60
Id 5 % 1935	97,375
Redimibile 3,50 % 1934	80,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,775
Id 5 % (Ricostruzione)	88,675
Id 5 % (Riforma fondiaria)	81,35
Id 5 % 1936	95,90
Id 5 % (Città di Trieste)	81,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94.40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	93,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 gennaio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	633,50
1 Franco svizzero lib.	145,78
1 Corona danese	90,50
1 Corona norvegese	87,537
1 Corona svedese	120,775
1 Fiorino olandese	165,47
1 Franco belga	12,522
100 Franchi francesi	148,86
1 Franco svizzero acc.	142,905
1 Lira sterlina	1751,437
1 Marco germanico	148,73
1 Scellino austriaco	24,029

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Snidarcic Maria Giuseppina;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signorina Snidarcic Maria Giuseppina, nata a Cormons addì 4 aprile 1926, residente a Gorizia, via Brigata Cuneo n. 29, di condizione operaia tessile, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Snidarcic in Sartori.

Gorizia, addì 13 dicembre 1957

Il prefetto: NITRI

(7116)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata da Germek Vittoria (suor Maria Fidelis);
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

A Germek Vittoria (suor Maria Fidelis), nata a Cobbia di San Daniele del Carso, addì 23 dicembre 1928, residente a Gorizia via Santa Chiara n. 14, di condizione religiosa, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Germek » in « Germelli ».

Gorizia, addì 12 dicembre 1957

Il prefetto: NITRI

(7200)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata da Rebek Maria (suor Maria Gabriella);
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

A Rebek Maria (suor Maria Gabriella), nata a Cernizza Goriziana addì 22 marzo 1931, residente a Gorizia via Santa Chiara n. 14, di condizione religiosa, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Rebek » in « Rebecca ».

Gorizia, addì 17 dicembre 1957

Il prefetto: NITRI

(7202)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI POTENZA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto n. 19040 del 23 aprile 1956, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso per la copertura delle condotte mediche veterinarie vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1954;
Visto il decreto n. 11629 del 15 marzo 1957, con cui il dottor Gino Cortese, vice prefetto vicario venne nominato presidente della predetta Commissione in sostituzione del vice prefetto dott. Ubaldo Ridola, trasferito in altra sede;
Considerato che il dott. Gino Cortese, dovendo attendere a numerosi incarichi, trovasi nella materiale impossibilità di assolvere anche alle funzioni di presidente della Comissione di cui trattasi per cui è necessario sostituirlo, in detta Presidenza, con altro funzionario;
Visti gli articoli 5 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Paolo Maddalena, ispettore provinciale, è nominato, per i motivi di cui alle premesse del presente decreto, presidente della Commissione giudicatrice del concorso per la copertura delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1954 nella provincia di Potenza, in sostituzione del dottor Gino Cortese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, resterà affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Potenza, addì 3 gennaio 1958

Il prefetto: ZAPPIA

(159)

PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955, indetto con decreto prefettizio n. 7133 dell'11 marzo 1956;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Constatata la regolarità degli atti del concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Dell'Innocenti Loreno	punti	60,14	su 100
2. Coccoli Gino	»	59,90	»
3. Ferrini Alessandro	»	58,76	»
4. Sbrana Sergio	»	56,50	»
5. Biasci Italo	»	56,28	»
6. Chini Pierandrea	»	56,02	»
7. Carmassi Piero	»	56,01	»
8. Emdin Ruben	»	55,80	»
9. Neri Leonello	»	55,43	»
10. Bastianelli Roberto	»	55,41	»
11. Paita Carlo	»	55,13	»
12. Pupi Luigi	»	54,90	»

N.	Nominativo		Punti	
13	Cavallini Aldo	punti	54,89	su 100
14	Di Prete Leonardo	»	54,12	»
15	Leardi Sergio	»	54,01	»
16	Sivieri Augusto	»	52,93	»
17	Neri Umberto	»	52,61	»
18	Rook Alberto	»	52,44	»
19	Mazzarri Franco	»	52,37	»
20	Ruggeri Carlo	»	52,32	»
21	Pertici Silvano	»	52,04	»
22	Bagnoli Alfredo	»	51,69	»
23	Del Lucchese Aldo	»	51,30	»
24	Pellegrini Luciano	»	50,54	»
25	Buffini Giuseppe	»	50,18	»
26	Valli Angelo	»	49,75	»
27	La Vitola Francesco	»	49,37	»
28	Calcagno Carlo	»	49,20	»
29	Pacini Giulio	»	48,97	»
30	Mataloni Catervo	»	48,89	»
31	Norchi Sauro	»	48,43	»
32	Angeli Amleto	»	48,34	»
33	Ferraresi Norberto	»	47,87	»
34	Crini Nello	»	47,12	»
35	Prato Colombo	»	47,09	»
36	Dimuccio Domenico	»	46,84	»
37	Melotti Alfonso	»	46,05	»
38	Mercati Francesco	»	45,90	»
39	Eberle Ugo, nato il 15 luglio 1928	»	45,50	»
40	Catarsini Orazio, nato il 3 marzo 1929	»	45,50	»
41	Finzi Alessandro, nato l'8 giugno 1931	»	45,50	»
42	Chiti Ivano	»	45,10	»
43	Corrias Giuseppe	»	44,62	»
44	Guglielmini Giovanni	»	44,40	»
45	Della Croce Gabriele	»	44,00	»
46	Gaggioli Carlo Pietro	»	43,91	»
47	Gelli Luciano	»	43,83	»
48	Matteucci Giuseppe	»	43,75	»
49	Facchielli Arcadio	»	43,69	»
50	Grazzini Gildo	»	43,54	»
51	Grandi Luigi	»	43,46	»
52	Chiarini Francesco	»	43,31	»
53	Gambini Mario	»	42,88	»
54	Magni Aldo	»	42,50	»
55	Pacetti Antonio Italo	»	42,45	»
56	Benvenuti Riccardo	»	42,43	»
57	Zanasi Bruno	»	42,37	»
58	Bonini Pietro	»	42,26	»
59	Degli Esposti Angelo	»	42,17	»
60	Agostinelli Giuseppe	»	42,16	»
61	Sarra Giovanni	»	41,87	»
62	Vignoli Antonio	»	41,65	»
63	Franchi Luigi, nato il 18 ottobre 1928	»	41,50	»
64	Signorini Celestino nato il 18 luglio 1929	»	41,50	»
65	Fornaciari Remo	»	41,19	»
66	Quadri Umberto	»	40,80	»
67	Milazzo Agatino	»	40,75	»
68	Zavaglio Giacomo	»	40,34	»
69	Lumbroso Elia	»	40,26	»
70	Guerrieri Elmo	»	40,00	»
71	Ficarelli Roberto	»	39,73	»
72	Mecatti Fulvio	»	39,58	»
73	Caden Damiano	»	39,57	»
74	La Face Giovanni	»	39,45	»
75	Ceccatelli Giorgio	»	39,25	»
76	Antonioli Fermo, nato il 18 settembre 1925	»	39,00	»
77	Mambrini Ivan nato il 25 maggio 1927	»	39,00	»
78	Mori Antonio	»	38,92	»
79	Scarselli Lino	punti	38,51	su 100
80	Cabiddu Giuseppe, nato il 20 settembre 1922	»	38,50	»
81	Prati Arnaldo, nato il 22 ottobre 1930	»	38,50	»
82	Varani Alberto, nato l'11 maggio 1925	»	38,12	»
83	Pini Elio, nato il 26 giugno 1928	»	38,12	»
84	Lorvik Sergio, nato il 2 settembre 1928	»	38,12	»
85	Tazzini Pietro	»	38,00	»
86	Leopold Alessandro	»	37,62	»
87	Beber Luigi	»	37,51	»
88	Neri Egizio, nato il 9 aprile 1921	»	37,50	»
89	Bellerzi Aurelio, nato il 15 marzo 1923	»	37,50	»
90	De Simoni Giovanni	»	37,41	»
91	Curone Carlo	»	37,25	»
92	Pesciatini Enrico, nato il 25 aprile 1918	»	37,00	»
93	Modesti Pietro, nato il 5 novembre 1925	»	37,00	»
94	Capperucci Roberto, nato il 16 febbraio 1927	»	37,00	»
95	Baroni Angelo	»	36,83	»
96	Ferrarini Brenno, nato il 30 marzo 1925	»	36,50	»
97	Burgassi Canzio, nato il 10 maggio 1925	»	36,50	»
98	Santini Floriano, nato il 17 gennaio 1927	»	36,50	»
99	Ferri Egizio, nato il 1° gennaio 1928	»	36,50	»
100	Loverci Luciano, nato il 21 aprile 1928	»	36,50	»
101	Bianchi Olinto, nato il 21 settembre 1922	»	35,50	»
102	Righi Venerio, nato il 3 luglio 1925	»	35,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge

Pisa, addì 7 gennaio 1958

Il prefetto DE BERNART

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio odierno decreto pari numero, col quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955, indetto con decreto prefettizio n. 7133 dell'11 marzo 1956;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria stessa;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ognuno di essi indicata:

1) Dell'Innocenti dott. Lorenzo: Ponsacco;
2) Coccoli dott. Gino: Santa Maria a Monte;
3) Ferrini dott. Alessandro: Laiatico;
4) Sbrana dott. Sergio: Calci;
5) Biasci dott. Italo: Monteverdi Marittimo.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Pisa, addì 7 gennaio 1958

Il prefetto: DE BERNART

(160)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.